

REGOLAMENTO (CE) N. 207/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1940/2001 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 39 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ⁽³⁾, fissa le procedure e le condizioni di tale vendita.
- (2) La gara in corso in applicazione del regolamento (CE) n. 1940/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2089/2002 ⁽⁵⁾, ha portato allo smaltimento quasi completo del quantitativo del quale l'organismo d'intervento ha inizialmente autorizzato la vendita. L'Italia dispone ancora di scorte d'intervento di risone dei raccolti precedenti il 1999, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato. È pertanto opportuno aumentare i quantitativi inizialmente previsti per tale gara, autorizzando la vendita di questo quantitativo a rischio.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1940/2001 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 39 000 tonnellate di riso di cui all'allegato I dei raccolti 1997 e 1998 nonché di un quantitativo supplementare di circa 20 000 tonnellate di cui all'allegato I a) del

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 322 del 27.11.2002, pag. 3.

raccolto 1998, da esso detenute, che saranno impiegate nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).»

- 2) L'allegato I è completato dal seguente allegato I a):

«ALLEGATO I a)

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di ammasso	Quantitativi
Cardé (CN)	864,060
Moncrivello (CN)	2 097,650
Formigliana (VC)	8 735,180
Casalvolone (NO)	1 450,360
Racconigi (CN)	3 128,350
Pontelangorino (FE)	1 303,699
Novara (NO)	657,850
Cambiano (CN)	863,143
S. Martino Siccomario (PV)	697,420
Mandrogne (AL)	635,080
Totale	20 432,792»

- 3) All'articolo 5 il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione del mercoledì 16 aprile 2003.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 aprile 2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2003.